

8 febbraio 2010

Vicedirigenza

E' stata completata la raccolta dei fondi per compensare Michele Balice (funzionario di Area III dell'Agenzia delle Entrate di Belluno e dirigente sindacale DIRPUBBLICA) della condanna alle spese subita nel giudizio dinanzi alla Corte d'Appello di Venezia per il riconoscimento della qualifica di vicedirigente, negatogli dal Tribunale di Belluno.

La questione risale al 2004, quando DIRPUBBLICA, a tal fine, iniziò a disseminare il Territorio nazionale di TOC (tentativi obbligatori di conciliazione). Quella del dott. Michele Balice fu la prima di una serie innumerevole di azioni che da Aosta a Crotone, da Carrara e Massa ad Ancona, passando per i grandi centri di Milano, Venezia, Bologna, Roma, Napoli, ecc..., segnarono la volontà dei Colleghi di mantenere in vita un istituto tanto atteso quanto tenacemente negato dalla politica, dalla contrattazione ed ora anche dalla giurisdizione. In tale contesto, il 20/12/2004, presso la Direzione provinciale del lavoro di Belluno, il Collegio di conciliazione formulò la proposta di ammettere il dott. Balice nella nuova configurazione, ma l'Amministrazione convenuta rifiutò. Questo, purtroppo, fu l'esito di tutte le vertenze per cui i Colleghi ebbero (ed hanno ancora) la possibilità di decidere se proseguire o fermarsi. DIRPUBBLICA, da parte propria, propose al dott. Balice di iniziare la causa proprio nel distretto ove, con esito non del tutto negativo, era stato concluso il primo tentativo di conciliazione. Con l'accettazione da parte del Collega di divenire un volontario che poi avrebbe dovuto tener ferma la posizione fino alle estreme conseguenze, sorse il problema di come finanziare l'operazione. Non si poteva, infatti, chiedere di sopportare l'onere del contenzioso a chi, oltre ad essersi pesantemente esposto con la propria Amministrazione, non aveva un interesse personale all'azione ma solo quello strettamente connesso all'appartenenza alla Categoria e al Sindacato. D'altro canto neppure DIRPUBBLICA avrebbe potuto sostenere tali costi, sia per ragioni economiche, sia per quelle giuridiche, dipendenti dal proprio Statuto, che non consentono spese non imputabili direttamente al Sindacato quanto tale. Per questi motivi si ricorse a "collette nazionali" che ebbero un esito positivo. In questo modo convogliarono verso un solo obiettivo tre distinte volontà: quella di DIRPUBBLICA; quella di Michele Balice e quella della Categoria; un'unione (che anche oggi si è realizzata) di cui le Amministrazioni, la contrattazione e la politica farebbero bene a tener in debito conto.

In tal modo, il 09/09/2005 Michele Balice fece ricorso al Giudice del Lavoro del Tribunale di Belluno che lo respinse con sentenza n. 40 del 03/03/2006, depositata il 14/03/2006; il 18/07/2006 la sentenza veniva impugnata presso la Corte d'Appello di Venezia la quale, nell'udienza pubblica del 03/02/2009, respingeva il gravame condannando il dott. Balice a € 1.820,00 di spese processuali (**la sentenza n. 64 è stata depositata il 12/05/2009**). L'onere suddetto è stato sopportato dallo spirito di solidarietà e dall'intelligenza dei Colleghi. Sappiano le Amministrazioni che se loro fanno pagare coercitivamente alla Collettività le proprie spese di soccombenza, la nostra Categoria è in grado di ripartire gli interi costi di giudizio fra i propri appartenenti, in forma volontaria e in base alle singole disponibilità.



Il 04/09/2009 (vedi il notiziario breve *“La Mezza Pagina”* del 7 settembre 2009), su esplicito mandato del dott. Michele Balice, lo Studio Legale “MIRENGHI, VITI, LIOI, ORLANDO” del foro di Roma, difensore di DIRPUBBLICA, ha notificato all’Avvocatura di Stato il ricorso alla Suprema Corte di Cassazione per la cancellazione della citata sentenza d’appello n. 64/2009 con l’ulteriore richiesta di *“...delibata la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’articolo 8 della legge 4 marzo 2009 n. 15”* (norma interpretativa in materia di vicedirigenza), per il rinvio degli atti alla Corte Costituzionale. Anche per questo ricorso sarà utilizzato il finanziamento volontario.

Tutto quanto sopra abbiamo rievocato riguarda il Personale destinatario del 1° comma dell’articolo 17/bis del d.lgs. 30/03/2001 n. 165 (nel quale rientrano - secondo l’impostazione DIRPUBBLICA - i Colleghi dell’Agenzia delle Entrate); per ciò che concerne la posizione dei destinatari del 2° comma del medesimo articolo, ricordiamo che, tramite il medesimo Studio Legale, è stato proposto un ricorso al TAR Lazio, per conto di numerosi Colleghi dell’Inps, contro il Ministero per la Pubblica Amministrazione e l’innovazione ed il Ministero dell’Economia e delle Finanze, per l’annullamento del silenzio-rifiuto, formatosi a seguito di diffida diretta ad ottenere la emanazione del decreto di equiparazione alla posizione C2 e C3 del comparto Ministeri, ai fini dell’applicazione delle disposizioni istitutive dall’area della vice dirigenza. L’esito attuale di tale contenzioso è la sentenza **12.864** (depositata il 14/12/2009) con la quale la Sezione I del Tar Lazio ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione a causa dell’articolo 8 della L. 4 marzo 2009 n. 15. Ciò fa intendere che la suddetta norma sia stata considerata come innovativa (operante ex nunc) e non interpretativa (operante ex tunc). Ciò si può dedurre anche dal contesto delle recenti sentenze (sebbene, fra loro, contrapposte) della Sezione IV del Consiglio di Stato (la n. 8.928, depositata il 29/12/2009) e del Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione siciliana (la n. 43/10, depositata il 19/01/2010).

LA FEDERAZIONE DIRPUBBLICA/CONFEDIR È, QUINDI, L’UNICO SINDACATO CHE, NELL’AMBITO DI UNA COMPLESSA STRATEGIA COINVOLGENTE LE DIVERSE REALTÀ DESTINATARIE DELLA VICEDIRIGENZA, HA CONDOTTO IN CORTE DI CASSAZIONE IL RICONOSCIMENTO DEL DIRITTO A TALE QUALIFICA, NELL’OSTILITÀ DELLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA. DIRPUBBLICA/CONFEDIR, INOLTRE, È L’UNICO SINDACATO CHE HA AVANZATO LA RICHIESTA DI RINVIO ALLA CORTE COSTITUZIONALE DELLA NORMA INTERPRETATIVA IN MATERIA DI VICEDIRIGENZA, AFFINCHÉ ESSA SIA ESPUNTA DALL’ORDINAMENTO. SEGUIRÀ UN’ALTRA RACCOLTA UFFICIALE DI FONDI.

La Segreteria Tecnica